



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio del Sindaco

Partita IVA 00260270830 - Via Immacolata, 1 - C.A.P. 98041

🌐 www.comune.monfortesangiorgio.me.it ✉ ammin.monforte@tiscali.it

☎ 0909931000 - 0909931481 📠 0909931318

Prot. 3512

08 APR. 2021

Al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello
Sviluppo

cress@pec.minambiente.it

e p.c.

Alla Regione Siciliana - Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente Dipartimento regionale
dell'ambiente

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Sindaco della Città metropolitana di Messina

protocollo@pec.prov.me.it

Al Sindaco del Comune di Milazzo

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Al Sindaco del Comune di San Filippo del Mela

protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

**OGGETTO: Riesame dell'A.I.A. rilasciata alla Raffineria di Milazzo (Procedimento ID
82/11106) - Osservazioni**

In merito alla documentazione presentata dal gestore nell'ambito del procedimento in
oggetto, si rileva che con nota Prot. 18626 del 23/2/2021 il Dirigente della Divisione IV della
DG CreSS ha chiesto al gestore, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 2, del D.lgs. 152/06, di
fornire, oltre alla sintesi non tecnica, anche "una versione della domanda priva di informazioni
riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico". Tuttavia in atto risulta essere stata pubblicata in



data 10 marzo 2021 solo una sintesi non tecnica, ma non una versione accessibile al pubblico della documentazione che il gestore ha indicato come riservata.

Inoltre, stando a quanto riportato nell'istanza del gestore, tale documentazione consisterebbe unicamente nell'Allegato B18 - Relazione tecnica dei processi produttivi.

Tuttavia l'art. 29-octies, comma 5, del D.lgs. 152/06 dispone che, in sede di riesame, il gestore produca *"tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione,... nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1", tra cui "una descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente"*.

Per di più il riesame in oggetto è stato disposto per la verifica dell'adeguatezza del quadro prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti da alcuni camini. Pertanto si ritiene necessaria la produzione quanto meno anche della Scheda B8, comprensiva di un aggiornamento dei limiti di emissione applicati ad ogni camino, che con l'AIA 2018 sono stati modificati rispetto all'ultima versione presentata nel 2016.

Ad ogni modo si fa presente che l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto del presente riesame è stata impugnata dai Comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Merì, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela con ricorso RG N. 1378/2018 presentato dal TAR Sicilia - Sez. di Catania (Vedi Allegato 1).

Tra i motivi di impugnazione vi è il fatto che l'AIA in oggetto prevede limiti emissivi meno restrittivi di quelle prescritti nella precedente AIA e che relativamente ai camini E7, E10, E13, E17 ed E30 alcuni limiti mancano del tutto. Tale circostanza è stata accertata in giudizio dalla Relazione di Verificazione disposta dal TAR (vedi Allegato 2), i cui rilievi è doveroso recepire nell'ambito dell'odierno riesame.

Un altro motivo di ricorso riguarda il fatto che l'AIA impugnata ha ritenuto superato *"ogni parere in materia sanitaria trasmesso dai Comuni di San Filippo del Mela e di Milazzo, relativo all'abbattimento dei valori limite emissivi"*, come riportato sia nel verbale della conferenza dei servizi del 28 marzo 2018 che nello stesso decreto di AIA.

Nell'ambito del procedimento erano state infatti correttamente acquisite le prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del TULS, così come previsto dal comma 6 dell'art.29-quater del TUA.

Tali prescrizioni erano state espresse sulla base di puntuale valutazione dei più recenti dati ambientali e sanitari ed erano state recepite dal Gruppo Istruttore della Commissione Istruttoria AIA-IPPC con il Verbale del 13/02/2018.



Ciononostante nel corso dell'ultima Conferenza dei servizi del 28 marzo 2018 si è deciso di ritenere superati i pareri sanitari e conseguentemente di non recepire la gran parte del verbale del Gruppo Istruttore del 13/02/2018.

Come evidenziato nel ricorso, a cui si rimanda per brevità, tale decisione risulta palesemente illegittima per violazione - tra gli altri - degli artt. 29-quater, comma 6, e 271, comma 5, del TUA, del principio di precauzione e dell'art. 32 della Costituzione, nonché per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Infatti la decisione anzi detta non è stata supportata da motivi di ordine sanitario e/o ambientale, bensì semplicemente da un accordo tra il gestore e i Sindaci dei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela.

Tale accordo, allegato al verbale della Conferenza del 28 marzo 2018, prevede la sospensione delle prescrizioni già impartite in attesa dell'esito di ulteriori studi medico-scientifici che i Comuni interessati ed il Gestore si sono impegnati a portare avanti ed a concludere entro 3 anni, ovvero entro il 28 marzo 2021.

Si è trattato, in realtà, di un'argomentazione alquanto pretestuosa e fuorviante. Infatti, come già detto, tali prescrizioni erano state espresse sulla base di puntuale valutazione dei più recenti dati ambientali e sanitari. Ciò viene sottolineato anche nell'ultimoparere presentato nella stessa Conferenza dei servizi del 28 marzo 2018 dal Commissario Straordinario di San Filippo del Mela. Tale parere, che si trova allegato al verbale della Conferenza come "Allegato 3", definisce i dati ambientali e sanitari alla base delle prescrizioni sanitarie "di stretta attualità".

Difatti la valle del Mela è da diverso tempo oggetto di specifica sorveglianza epidemiologica, periodicamente aggiornata, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, con il cosiddetto progetto "S.E.N.T.I.E.R.I." sulle aree SIN, e da parte del DASOE, il Dipartimento Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, con specifico studio sulle aree AERCA della regione.

Chiaramente le più recenti risultanze di tali studi disponibili fino al 28 marzo 2018 hanno avuto un ruolo cardine nell'istruttoria alla base delle prescrizioni sanitarie.

Per di più, trattandosi di studi e dati periodicamente aggiornati, non sussisteva alcuna reale necessità di programmare con il gestore un altro studio, poiché anche dopo il rilascio dell'AIA sono stati pubblicati, com'era prevedibile, ulteriori aggiornamenti relativi agli studi condotti sia dall'Istituto Superiore di Sanità che dal DASOE. Tant'è vero che il pretestuoso studio programmato nell'accordo non è stato mai effettuato, verosimilmente proprio per la sua manifesta inutilità.



Ma quand'anche, per assurdo, non ci fossero stati gli studi dell'ISS, né quelli del DASOE, né tutti gli altri molteplici studi, spesso pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali, cui fa riferimento l'istruttoria alla base delle prescrizioni sanitarie, lo studio di cui si parla nell'accordo avrebbe dovuto semmai essere espletato prima del rilascio dell'AIA, non dopo.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 163 del 20.1.2015, ove si chiarisce che dall'art. 32 della Costituzione deve *"discendere un'azione amministrativa che determini il rilascio dell'A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana"*.

In ogni caso sta di fatto che il termine del 21 marzo 2021 previsto nell'accordo ad oggi è scaduto senza che lo studio di cui si parla si sia mai non solo concluso, ma neanche iniziato.

Al riguardo è interessante notare che nella memoria prodotta in giudizio dall'Avvocatura dello Stato si riconosca come *"necessaria"* la *"adozione delle prescrizioni ex art. 216 e 217 del D.R. n. 1265/1934"*, sostenendo che *"con la parola superamento, proprio nella prospettiva di impedire e/o ridurre eventuali pericoli di danni per la salute pubblica, si è solo inteso specificare che le prescrizioni sanitarie già acquisite"* potranno *"essere suscettibili di riformulazioni/rimodulazioni"* all'esito *"degli studi medico-scientifici che i Comuni interessati ed il Gestore si sono impegnati a portare avanti"*.

Pertanto, anche volendo prendere per buona la forzata tesi dell'Avvocatura dello Stato, nonchè l'accordo che ha irragionevolmente voluto sospendere/rimandare le prescrizioni di 3 anni, oggi che tale termine è ormai scaduto non è più ulteriormente differibile la necessaria adozione delle prescrizioni ex art. 216 e 217 del D.R. n. 1265/1934 già acquisite nel procedimento di rilascio dell'AIA.

Anche perché gli aggiornamenti degli studi medico-scientifici dell'ISS e del DASOE pubblicati in questi 3 anni non solo confermano, ma anzi aggiungono nuovi e più preoccupanti elementi in merito alle criticità sanitarie della popolazione di Milazzo/Valle del Mela considerate nelle prescrizioni sanitarie anzi dette.

Si delinea infatti, sempre più chiaramente, un profilo sanitario caratterizzato da significativi eccessi di condizioni morbose per cui esiste evidenza scientifica di associazione con le raffinerie di petrolio.

Stando alla revisione della letteratura scientifica condotta nell'ambito dello stesso progetto S.E.N.T.I.E.R.I., tali condizioni sono: tumore al polmone/bronchi o trachea, asma, malattie



dell'apparato respiratorio, malattie respiratorie acute, malformazioni congenite e mortalità infantile per condizioni morbose perinatali¹.

Un riepilogo dei dati epidemiologici relativi alla valle del Mela, aggiornato fino all'ultimo rapporto epidemiologico del DASOE, è contenuto nella relazione "Stato di salute della popolazione della valle del mela in relazione alle possibili cause", redatto dal *Focal Point* OMS Sicilia Dott. Pasquale Andaloro².

Si riportano a tal riguardo alcuni passaggi salienti:

"per il Tumore al polmone/bronchi/trachea sono stati riscontrati eccessi di ospedalizzazione in entrambi i sessi, statisticamente più significativi soprattutto sul confronto locale (negli uomini SHR di 123,5 sul confronto regionale e 156,8 sul confronto locale, nelle donne SHR di 132 sul confronto regionale e 153,9 sul confronto locale).

...

Per le malattie dell'apparato respiratorio si apprezza un eccesso statisticamente significativo di ospedalizzazione in entrambi i sessi sul confronto regionale, confermato nell'ultimo rapporto DASOE (SHR di 112,3 negli uomini e di 114,6 nelle donne).

...

Per l'asma...SENTIERI evidenzia un eccesso statisticamente significativo di ospedalizzazione in entrambi i sessi (SHR di 152 negli uomini e 128 nelle donne).

... i rapporti DASOE possono essere considerati indicativi del fatto che gli SHR sul confronto locale siano anche più alti di quelli sul confronto regionale (ad es. l'ultimo rapporto segnala per l'asma negli uomini un SHR di 170,8 sul confronto locale, giudicandolo statisticamente significativo).

...

Nel III rapporto Sentieri è stata indagata anche la mortalità entro il primo anno di vita per condizioni perinatali. Nell'area di Milazzo è stato riscontrato un eccesso statisticamente significativo per questo parametro, molto alto rispetto alla media regionale (SMR 178)

...

L'ultimo rapporto del DASOE ... ha indagato per la prima volta anche la prevalenza di malformazioni congenite. I risultati indicano "come la prevalenza di casi segnalati al sistema di

¹Vedi "SENTIERI: valutazione della evidenza epidemiologica", pubblicato in *Epidemiologia e prevenzione* - Settembre 2010, tab. 5 a pag. 22-23, consultabile al seguente indirizzo:

https://www.researchgate.net/publication/295816494_SENTIERI_Project_Mortality_study_of_residents_in_Italian_polluted_sites_Evaluation_of_the_epidemiological_evidence

²La relazione citata è consultabile al seguente indirizzo: <https://comune.pacedelmela.me.it/wp-content/uploads/relazione-tecnica-definitiva-stato-di-salute-valle-del-mela-in-relazio....pdf>



sorveglianza regionale malformazioni risulti particolarmente elevata, e superiore alla media regionale, nel sito di Gela ed in quello di Milazzo”.

Successivamente alla stesura della suddetta relazione è stato pubblicato anche l'ultimo rapporto del progetto SENTIERI dell'ISS, da cui emerge un dato ancora più grave relativo in particolare alle malformazioni congenite, con un +79% rispetto ai casi attesi. Un dato estremamente alto, che non trova eguali in nessuna delle altre aree SIN indagate in tutta Italia.

Peraltro è acclarato, stando non solo ai dati riportati da ARPA Sicilia nel Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria, ma anche a quanto riportato nel Parere n. 3435 del 22 maggio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS che *“la Raffineria di Milazzo... è la principale responsabile dei livelli di inquinamento della zona”.*

Da quanto sopra appare del tutto evidente la necessità di ridare validità alle prescrizioni sanitarie già acquisite nel precedente riesame, oppure di sostituirle con altre prescrizioni sanitarie non meno restrittive, in ottemperanza, peraltro, al comma 6 dell'art. 29-quater del T.U.A.

Nel primo caso sarebbe opportuno riconsiderare il recepimento integrale del Verbale del Gruppo Istruttore del 13/2/2018, cosa che permetterebbe di sanare anche i vizi accertati in giudizio dal verificatore, connessi ai motivi per cui è stato avviato l'odierno riesame.

Infatti, come più volte evidenziato nella stessa Relazione di Verificazione, è proprio dal mancato integrale recepimento del suddetto verbale del GI che discende l'incompletezza dei limiti emissivi su determinati camini.

Si allegano:

- 1) Ricorso RG N. 1378/2018 presentato dal TAR Sicilia - Sez di Catania;
- 2) Relazione di verificazione esitata nell'ambito del relativo giudizio.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cannistrà

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cannistrà
6